

IN BREVE n. 010-2013
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

AUTO OLTRE 20 ANNI

Come chiarito dalla risoluzione 112E/2011 dell'Agenzia delle entrate ai fini dell'esenzione del bollo è sufficiente che il veicolo possenga i requisiti previsti dalla normativa:

- 20 anni di anzianità
- conformità agli standard di interesse storico-collezionistico varati da Asi o Fmi.

Non è necessario che i proprietari siano associati a questi enti.

Per la normale circolazione su strade pubbliche è necessario corrispondere la tassa di circolazione forfetaria annua (legge 342/2000 art.63 comma 4).

Legge 342/2000 Art.63

Art. 63. - Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli

1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene predisposto, per gli autoveicoli dall'Automobilclub Storico Italiano (ASI), per i motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli.

2. L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:

a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;

b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;

c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere *a)* e *b)*, rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.

3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione, dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. Tale determinazione è aggiornata annualmente.

4. I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfetaria annua di lire 50.000 per gli autoveicoli e di lire 20.000 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l'imposta provinciale di trascrizione è fissata in lire 100.000 per gli autoveicoli ed in lire 50.000 per i motoveicoli.

**IN ALLEGATO A PARTE - AG. ENTRATE Risoluzione 112/E del 29.11.2011
(documento 055)**

TESSERA SANITARIA

Sul portale www.sistemats.it è stato pubblicato il documento delle Linee guida per l'adeguamento delle procedure informatiche della ricetta elettronica dopo l'entrata in vigore dell'obbligo di indicazione del principio attivo nella ricetta del Servizio sanitario nazionale, introdotto con la legge sulla spendine rework.

Nel documento le indicazioni per l'adeguamento dei sistemi informatici per medici, farmacie e Regioni autorizzate, ai fini della compilazione della ricetta online e della trasmissione dei relativi dati.

IN ALLEGATO A PARTE - DOCUMENTO LINEE GUIDA2013 (documento 056)

INPS - CUD A DOMICILIO

Con messaggio 3682 del 1 marzo 2013 l'INPS comunica l'attivazione del numero verde **800.43.43.20** dedicato alla richiesta di spedizione del CUD al proprio domicilio.

Il numero è gratuito per le chiamate da rete fissa.

Per le chiamate da telefoni cellulari, è disponibile il numero **06.164.164**, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico del chiamante.

Il servizio, attivo H24 in modalità completamente automatica, è supportato dagli operatori del Contact Center dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 ed il sabato dalle 8 alle 14.

Inoltre l'INPS ha messo in allerta le agenzie territoriali per agevolare i pensionati nella richiesta Cud, ricordando che non è loro consentito indirizzare gli utenti ad altri canali previsti per il rilascio (call center, Caf, ecc.) e che tutte le richieste debbono essere prese in carico ed evase in tempo reale, salvo cause di forza maggiore, nel quel caso dovranno far sottoscrivere all'utente la richiesta di Cud per la successiva spedizione a domicilio.

Inoltre al fine di scongiurare l'attivazione di "procacciatori" o "faccendieri" l'INPS ha stabilito che il Cud sarà sempre rilasciato se il delegato è un familiare del titolare, mentre in caso di delega a -non familiari- potrà essere rilasciato un solo modello Cud.

INPS - SEMPLIFICAZIONE PIN

Con messaggio 3695 del 1 marzo l'INPS comunica che, per una semplificazione delle procedure, il Pin necessario per accedere ai servizi sul sito dell'Istituto e per utilizzare le postazioni self service, passa da 16 a 8 caratteri alfanumerici. I Pin nuovi saranno comunque a 16 caratteri, ma al primo accesso si dovrà scegliere un nuovo Pin di 8 caratteri. Per chi ha già un Pin il cambio avverrà in occasione della modifica periodica.



IN ALLEGATO A PARTE - INPS Messaggio n. 3695 del 1.03.2013 (documento 057)

DALLA CASSAZIONE

Paga l'IRAP il professionista con segretaria part-time

In tema di IRAP, la Corte di Cassazione, con sentenza 27 febbraio 2013, n. 4923, ha dichiarato che il professionista che si avvale dell'aiuto di una segretaria part-time paga regolarmente l'imposta.

VARIAZIONI 2012 SULLA LEGGE DI MATERNITA' e PATERNITA'

ARGOMENTO	TESTO UNICO D.Lgs. 151/2001	NOVITA' NORMATIVA
Convalida dimissioni	Articolo 55 comma 4	Legge 92/2012 articolo 4 comma 16 e 17
Congedo obbligatorio di paternità (*) e voucher di maternità		Legge 92/2012 articolo 4 comma 24, 25 e 26
Modalità fruizione congedo parentale (**)		Legge 228/2012 articolo 1 comma 339 lettera a)
Astensione maternità di 5 mesi anche per i genitori adottivi nella Gestione Separata Inps	Anticostituzionalità dell'articolo 64 comma 2	Corte costituzionale sentenza 257/2012 Inps messaggio 371/2013

(*) Non operante nella PA - vedi documento allegato 048 a Brevia 008-2013.

(**) Non operante per mancata previsione negli accordi contrattuali delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria e relativi criteri di calcolo e conversione in ore nella singola giornata lavorativa.

MODIFICHE AL 730/2013

Con provvedimento 2013/27645 del 4 marzo l'Agenzia delle entrate ha approvato alcune modifiche al modello di dichiarazione "730/2013" e alle relative istruzioni approvato il 15 gennaio u.s.

Le modifiche si sono rese necessarie per correggere alcuni errori materiali riscontrati successivamente alla pubblicazione del predetto modello di dichiarazione sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate.

Per i dettagli vedi il provvedimento in allegato.

**IN ALLEGATO A PARTE - AG. ENTRATE Provvedimento 27645/2013 del 4.03.2013
(documento 058)**

REVISIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO IVA AL 10%

La revisione periodica obbligatoria degli impianti di riscaldamento, condominiali o ad uso esclusivo, installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, ed il controllo delle emissioni degli stessi, in quanto riconducibili nell'alveo degli interventi di manutenzione ordinaria, costituiscono prestazioni di servizi soggette ad IVA con aliquota del 10 %.

In caso di pagamento con IVA superiore al 10% sussiste il diritto al rimborso dell'utente e di rivalsa del revisore con il fisco: *la richiesta di rimborso dell'Iva addebitata ai rispettivi clienti in misura eccedente il 10 per cento potrà essere recuperata dai prestatori dei servizi entro due anni dalla data del versamento, e solo a condizione che dimostrino di averla a loro volta effettivamente restituita agli utenti, cioè ai consumatori finali*

**IN ALLEGATO A PARTE - AG. ENTRATE Risoluzione 15E del 4.03.2013
(documento 059)**

PENSIONATI A PROVA DI CUD

Come già segnalato in precedenza, quest'anno i pensionati dovranno arrabattarsi per procurarsi il

Cud per poter adempiere al loro dovere di cittadino contribuente fiscale.

Infatti il SuperInps (INPS e exINPDAP) non invia più a domicilio il Cud, ma lo ha messo a partire dal 1 marzo sul sito dell'ente e il povero pensionato poco avvezzo al computer dovrà scaricarselo dopo aver acquisito e abilitato il PIN oppure ricorrere ai patronati o a pagamento al commercialista oppure con santa pazienza fare le code agli sportelli dell'ente.

Se è dovere del cittadino pagare le tasse, è inconcepibile che uno debba anche impazzire, siamo nel medioevo ove le gabelle venivano riscosse bastonando il poveraccio!

Nell'intento di facilitare nell'impresa si allega una traccia delle possibilità di percorso nell'interpretazione dei vari annunci:



PENSIONATI - QUEST'ANNO IL CUD DALL'INPS SOLO ON LINE

a cura di

Marco Perelli Ercolini

Ennesima vessazione contro i pensionati.

Quest'anno i pensionati per adempiere il loro dovere di contribuenti fiscali dovranno impazzire per procurarsi il Cud.

Infatti la recente legge di stabilità ha previsto per gli enti previdenziali l'utilizzo del canale telematico per l'invio del Cud.

Pertanto l'INPS (e di conseguenza anche l'INPDAP in quanto ora confluito nel SuperInps) renderà disponibile la certificazione unica dei redditi di pensione (CUD) in modalità telematica.

Ma come farà il pensionato poco avvezzo al computer?

Potrà visualizzare e stampare il proprio CUD direttamente dal sito istituzionale www.inps.it seguendo il seguente percorso:

Servizi al cittadino → inserimento codice identificativo PIN → Fascicolo previdenziale per il cittadino → modello → Cud unificato → 2013 quindi premere il tasto per la stampa
--

Chi non è ancora in possesso del PIN può richiederlo:

- direttamente online sul sito istituzionale – sezione Servizi/PIN online
- tramite Contact Center al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da cellulare, a pagamento secondo il proprio gestore telefonico
- presso le Agenzie territoriali dell'Inps.

A proposito di PIN, l'INPS ha reso noto che, per una semplificazione delle procedure, il PIN necessario per accedere ai servizi sul sito dell'Istituto e per utilizzare le postazioni self service, passa da 16 a 8 caratteri alfanumerici. I PIN nuovi saranno comunque a 16 caratteri, ma al primo accesso si dovrà scegliere un nuovo PIN di 8 caratteri. Per chi ha già un PIN il cambio avverrà in occasione della modifica periodica.

Ai cittadini in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata CECPAC, notificato all'INPS, il CUD verrà recapitato alla corrispondente casella PEC.

Per coloro che ne faranno richiesta è data possibilità ottenere il CUD in formato cartaceo attraverso uno dei seguenti canali:

Sportelli veloci dell'Istituto

In tutte le sedi territoriali dell'Inps, comprese quelle ex Inpdap, sarà disponibile almeno uno sportello per il rilascio del CUD cartaceo.

Postazioni Informatiche self service

Gli utenti con PIN potranno stampare i Cud utilizzando le postazioni self service, istituite presso tutte le sedi territoriali INPS e INPDAP, ricorrendo, se necessario, al personale di supporto.

Centri di assistenza fiscale

Per ottenere il CUD i cittadini possono rivolgersi e dare mandato (corredato dalla fotocopia della Carta di identità) ad un Caf (Centro di assistenza fiscale).

Uffici postali

E' possibile ottenere a pagamento (€ 2,70 + Iva) il CUD anche presso lo "Sportello Amico" degli Uffici postali aderenti al progetto "Reti Amiche".

Sportello mobile per utenti ultraottantacinquenni e pensionati residenti all'estero

Per alcune categorie di utenti particolarmente disagiati ed impossibilitati ad avvalersi dei canali fisici e telematici, l'Inps ha attivato presso tutte le strutture territoriali lo "Sportello mobile".

In particolare gli ultraottantacinquenni titolari di indennità di accompagnamento possono richiedere telefonicamente, all'operatore dello Sportello Mobile della propria sede Inps l'invio a domicilio del Cud.

I pensionati residenti all'estero telefonando ai numeri 06.59054403 – 06.59053661 – 06.59055702 attivi dalle 8,00 alle 19,00 (ora italiana) possono richiedere l'invio a domicilio, fornendo i propri dati anagrafici e il codice fiscale.

Spedizione CUD a domicilio

E' possibile mediante il Contact Center (numero 803164 gratuito) chiedere all'INPS l'invio a domicilio del Cud.

Rilascio del CUD a chi non è titolare

Il CUD può essere rilasciato anche a persona diversa dal titolare che dovrà esibire il proprio documento identificativo, la delega e la fotocopia del documento di riconoscimento dell'interessato. Per scongiurare l'attivazione di "procacciatori" o "faccendieri" l'INPS ha stabilito che il Cud sarà sempre rilasciato se il delegato è un familiare del titolare, mentre in caso di delega a -non familiari- potrà essere rilasciato un solo modello Cud.

AGENZIA DELLE ENTRATE - SPESE SANITARIE PER FAMILIARI NON A CARICO

Domanda

Mio padre, grave invalido, oltre all'indennità di accompagnamento, riceve una pensione minima su cui non paga Irpef. Per incapacità, non riesce a detrarre le numerose spese sanitarie sostenute, compreso l'acquisto di un'autovettura. Posso beneficiarne io?

Risponde r.fo.

La possibilità di detrarre spese sanitarie sostenute nell'interesse di familiari non fiscalmente a carico, per la parte che non trova capienza nell'imposta da essi dovuta, è riconosciuta dall'articolo 15, comma 2, secondo periodo, del Tuir. Deve trattarsi di soggetti affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa pubblica e la detrazione trasferita deve riguardare le sole spese sanitarie riguardanti quelle patologie. In questi casi, l'ammontare massimo delle spese sanitarie detraibili è di 6.197,48 euro.

SCHEDE e CARTELLE ELETTRONICHE - RISCHIO DI PERDERE DATI

Una recente indagine (intervista a più di 2500 medici che lavorano in ospedali americani per veterani) ha evidenziato come i risultati delle analisi di laboratorio inviati direttamente sugli schermi dei computer vengono a volte persi in un mare di altri dati.

FISCO - INTERESSI DI MORA PIU' CARI

Dal 1 maggio 2013 gli interessi di mora per il pagamento delle cartelle esattoriali in ritardo oltre il 60esimo giorno sale dal 4,5504% al 5,2233% su base annua (determinato annualmente sulla base dei tassi bancari attivi).

Gli interessi di mora sono applicati solo sull'importo del debito e non incidono su sanzioni e interessi.

Nessuna variazione invece dell'interesse legale, ora al 2,5%.

INTERESSI LEGALI

(art. 1284 codice civile e successive modificazioni)

dal	al	interesse legale	disposizione normativa
21.04.1942	15.12.1990	5,0%	
16.12.1990	31.12.1996	10,0%	Legge 26.11.1990, n. 353
01.01.1997	31.12.1998	5,0%	Legge 23.12. 1996, n. 662
01.01.1999	31.12.2000	2,5%	D.M. 10 dicembre 1998
01.01.2001	31.12.2001	3,5%	D.M. 11 dicembre 2000
01.01.2002	31.12.2003	3,0%	D.M. 11 dicembre 2001
01.01.2004	31.12.2007	2,5%	D.M. 1 dicembre 2003
01.01.2008	31.12.2009	3,0%	D.M. 12 dicembre 2007
01.01.2010	31.12.2010	1,0%	D.M. 5 dicembre 2009
01.01.2011	31.12.2011	1,5%	D.M. 15 dicembre 2010
01.01.2012		2,5%	D.M. 12 dicembre 2011

ENPAM - ON LINE I COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI E DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Sul sito internet dell'ENPAM sono pubblicati i compensi erogati agli amministratori e ai componenti degli organi collegiali, consultabili alla pagina:

<http://www.enpam.it/la-fondazione/bilancio/costi-organ-collegiali>.

AGENZIA DELLE ENTRATE - DETRAZIONE DELLE SPESE FUNEBRI

Domanda

Per fruire della detrazione Irpef delle spese funebri, nel 730 va riportato l'importo della fattura o il limite massimo di 1.549,37 euro?

Risponde r.fo.

L'articolo 15, comma 1, lettera d), del Tuir, riconosce il diritto a detrarre le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone indicate nell'articolo 433 del codice civile (coniuge, figli, discendenti prossimi, genitori, ascendenti prossimi, adottanti, fratelli e sorelle, generi e nuore, suocero e suocera) e di affidati o affiliati, per un importo non superiore a 1.549,37 euro per ciascun decesso. Da quest'anno, nel modello 730, ciascun evento va esposto separatamente, compilando un apposito rigo E14; pertanto, in ciascuno di essi l'importo indicato non può essere superiore a 1.549 euro. Se il contribuente riporta una somma superiore, il soggetto che presta l'assistenza fiscale deve ricondurre l'importo entro quel limite.

CORTE COSTITUZIONALE - P.A. e LIMITI DI ETÀ

La Corte costituzionale con la sentenza n. 33 del 5 marzo ha dichiarato illegittima la norma che non consente ai Medici dirigenti delle ASL di permanere in servizio, a domanda, fino alla maturazione del diritto alla pensione, con il limite di permanenza del settantesimo anno di età e precisamente degli articoli 15-nonies, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e 16, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992 n. 421) - nel testo di essi quale vigente fino all'entrata in vigore dell'art. 22 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro) - nella parte in cui non consente al personale ivi contemplato che al raggiungimento del limite massimo di età per il collocamento a riposo non abbia compiuto il numero degli anni richiesti per ottenere il minimo della pensione, di rimanere, su richiesta, in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età.

**IN ALLEGATO A PARTE - CORTE COST. Sentenza n. 33 del 5.03.2013
(documento 060)**

RENDITA CATASTALE - NO ALLA RETROATTIVITÀ

Secondo la sezione terza della Commissione tributaria regionale di Bologna (sentenza n.2 del 28 gennaio 2013), discostandosi dai principi affermati in precedenza dalla Cassazione) poiché le variazioni della rendita catastale hanno efficacia dalla data della notifica al contribuente (articolo 74 della legge 342/2000), gli avvisi di accertamento Ici emanati dal Comune con i quali recupera l'imposta per gli anni che precedono la notifica del provvedimento catastale sarebbero illegittimi. Inoltre, nel caso specifico, poiché il termine di decadenza quinquennale decorrerebbe dalla data in cui il contribuente avrebbe dovuto presentare la dichiarazione, il Comune non potrebbe emanare l'accertamento decorsi cinque anni dal momento in cui è stata commessa la violazione.

LEGGE 342/2000 - Art. 74. (Attribuzione o modificazione delle rendite catastali)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita. Dall'avvenuta notificazione decorre il termine di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, per proporre il ricorso di cui all'articolo 2, comma 3, dello stesso decreto legislativo. Dell'avvenuta notificazione gli uffici competenti danno tempestiva comunicazione ai comuni interessati.
2. Per gli atti che abbiano comportato attribuzione o modificazione della rendita, adottati entro il 31 dicembre 1999, che siano stati recepiti in atti impositivi dell'amministrazione finanziaria o degli enti locali non divenuti definitivi, non sono dovuti sanzioni ed interessi relativamente al periodo compreso tra la data di attribuzione o modificazione della rendita e quella di scadenza del termine per la presentazione del ricorso avverso il suddetto atto, come prorogato dal presente comma. Non si fa luogo in alcun caso a rimborso di importi comunque pagati. Il ricorso di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, avverso gli atti di attribuzione o di modificazione delle rendite, resi definitivi per mancata impugnazione, può essere proposto entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per gli atti che abbiano comportato attribuzione o modificazione della rendita, adottati entro il 31 dicembre 1999, non ancora recepiti in atti impositivi dell'amministrazione finanziaria o degli enti locali, i soggetti attivi di imposta provvedono, entro i termini di prescrizione o decadenza previsti dalle norme per i singoli tributi, alla liquidazione o all'accertamento dell'eventuale imposta dovuta sulla base della rendita catastale attribuita. I relativi atti impositivi costituiscono a tutti gli effetti anche atti di notificazione della predetta rendita. Dall'avvenuta notificazione decorre il termine per proporre il ricorso di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
4. All'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sono abrogati il secondo, il terzo, il quarto e il quinto periodo.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, recante retroattività dei minori estimi catastali, si applicano anche all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (INVIM).

6. Le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, si interpretano nel senso che, ai soli fini del medesimo decreto, tra le imposte dirette è inclusa anche l'imposta comunale sugli immobili (ICI).

P.A. IPS e TFR ANCORA ALLA CONSULTA

Il giudice del lavoro del Tribunale di Reggio Emilia ha rimesso alla Corte costituzionale (ordinanza depositata il 5 marzo 2013) la questione delle trattenute ai pubblici dipendenti per il loro buonuscita.

Col DL 78/2010 fu equiparati il trattamento dei dipendenti assunti prima del 2001 in regime di trattamento di fine servizio a quello dei dipendenti privati con l'applicazione dell'aliquota del 6,91% cui non conseguì l'abolizione del prelievo a carico del pubblico dipendente. Nei tira molla con un provvedimento di legge il Governo Monti (legge 228/2012 articolo 1 commi 98-99-100) venne ristabilita la situazione precedente e cancellò contemporaneamente i vari ricorsi per il recupero della trattenute effettuate in maniera illegittima.

Il tribunale di Reggio Emilia rimette alla Corte Costituzionale perché si pronunci sul diritto del cittadino alla tutela e dell'interferenza della legge con funzioni giudiziarie. Inoltre ricorda la attuale disparità di trattamento tra lavoratori privati e pubblici e la situazione degli assunti nella PA dopo il 2001 che pur essendo a Tfr continuano a essere sottoposti ai prelievi mascherati colla scusante di assicurare l'uguaglianza della retribuzione netta e delle trattenute fiscali tra i dipendenti con Ips e Tfr.

A questo proposito ricordiamo come più volte detto, ma sempre col risultato di un silenzio assoluto:

La legge 335/1995 di riforma del sistema previdenziale prevedeva per i medici pubblici dipendenti l'abolizione dell'indennità premio di servizio (Ips) e la sua sostituzione con trattamento di fine rapporto (TFR).

Va tenuto presente che il premio di servizio è una prestazione assicurativa previdenziale su base mutualistica in parte pagata dal lavoratore, mentre il TFR è una retribuzione differita a totale carico del datore di lavoro. Entrambe avevano lo scopo di garantire, specialmente in passato quando i calcoli della pensione venivano fatti a distanza di mesi dopo la cessazione del rapporto di lavoro, un sostegno economico nel lasso di tempo tra l'ultimo stipendio e il primo rateo della pensione.

Tutti i medici pubblici dipendenti iscritti alla gestione ex INADEL, confluita nell'INPDAP, già assunti con contratto a tempo indeterminato prima del 31 dicembre 2000 sono destinatari e continuano ad esserlo dell'indennità premio di servizio (Ips o Tfs). L'applicazione del TFR come prevista per il settore privato, trova applicazione solo per i medici assunti nel SSN con contratto a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000 e con contratto a tempo determinato in essere al 30 maggio 2000.

Tuttavia a questi medici, in modo del tutto illegittimo, continuano ad essere effettuate le trattenute contributive (2,5 per cento sull'80 per cento delle voci fisse e continuative della retribuzione), anche se per legge il contributo ai fini del Tfr dovrebbe essere a totale carico del datore di lavoro. Lo prevede la circolare INPDAP del 1 agosto 2002 numero 30: per assicurare l'uguaglianza della retribuzione netta e delle trattenute fiscali tra i dipendenti con Ips e Tfr, il DPCM 20 dicembre 1999 ha stabilito che lo stipendio tabellare del personale con Tfr sia diminuito di un importo pari a quello che il personale con diritto al Tfs (o Ips) ha e mantiene a suo carico per questa prestazione. Lo stipendio lordo così diminuito viene poi figurativamente incrementato dello stesso importo ai fini della determinazione della base di calcolo del trattamento di pensione e del Tfr.

Tuttavia le prestazioni sono ben differenti e soprattutto negli anni il TFR è maggiormente penalizzante (tra l'altro non è calcolato sull'intera retribuzione annua, bensì solo sulle voci fisse e continuative della busta paga).